

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le indicazioni anagrafiche delle parti e dei familiari conviventi devono essere complete, con indicazione anche dei relativi codici fiscali (allegare copia del documento di identità personale e del codice fiscale dell'istante, preferibilmente in unico *file*; allegare i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare).

Nell'apposito riquadro dedicato alla descrizione del giudizio da intraprendere o nel quale resistere, tale rappresentazione deve essere effettuata in maniera sintetica, indicando l'azione da promuovere o le eventuali eccezioni, evidenziando *petitum* e *causa petendi*, con indicazione delle norme invocate a sostegno, senza rinviare ad eventuali atti allegati.

Occorre indicare, inoltre, la natura dei mezzi istruttori che verranno richiesti, senza, ovviamente, scendere nei particolari, avendo cura di allegare eventuale documentazione comprovante i diritti da proteggere (es. titoli di proprietà, contratti di locazione, convenzioni varie, diffide, denunce di sinistro, CTP ecc.).

L'atto introduttivo (citazione o ricorso notificato dalla controparte) va allegato solamente in caso di costituzione in giudizio nella veste di convenuto o resistente; in tali casi, inoltre, occorre indicare il numero di ruolo generale del giudizio già pendente.

L'indicazione del reddito nell'apposito riquadro deve essere indicato in maniera specifica, con autocertificazione prodotta dal sistema e da sottoscrivere da parte dell'istante, senza alcun rinvio a modelli CUD, Unico, ISEE ecc. che non vanno allegati (i dovuti controlli saranno effettuati dall'Agenzia delle Entrate).

Il reddito da indicare è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale prodotta o da produrre (es. redditi anno 2015 indicati nella dichiarazione 2016, dopo la sua presentazione o scadenza del relativo termine).

Nei giudizi ove non sussiste un conflitto (es. separazione consensuale) il reddito da indicare è sempre quello relativo all'intero nucleo familiare, mentre ove vi sia un conflitto (es. separazione giudiziale) va indicato il reddito personale (reddito intero nucleo familiare detratto quello del componente in conflitto di interessi).

Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (consensuale o giudiziale) va sempre allegato l'estratto dell'atto di matrimonio, in quelli di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (consensuale o giudiziale) va allegato il provvedimento di omologa o la sentenza di separazione.

Per le istanze di ammissione aventi ad oggetto richieste di ATP in materia previdenziale occorre allegare eventuale documentazione medica a sostegno ed il verbale della commissione medica INPS e, se la tempestività del ricorso va fatta decorrere dalla successiva ricezione dello stesso, anche la busta con la data di ricevimento.

E' opportuno scannerizzare i documenti da allegare con una bassissima risoluzione di grigi (es. 100 dpi) ed in unico *file*, comunque non eccedente la pesantezza di 1MB (regole tecniche dell'Agenzia delle Entrate non consentono di inviare loro *files* più pesanti), nel qual caso bisogna scannerizzare separatamente i documenti da inviare.